



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 ottobre 2012
(OR. en)**

14173/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0255 (NLE)**

**WTO 311
SERVICES 65
COASI 166
OC 522**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica democratica popolare del Laos all'OMC

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 10.10.2012

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare
in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale
del commercio in merito all'adesione della Repubblica
democratica popolare del Laos all'OMC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 1997 il governo della Repubblica democratica popolare del Laos (RDP del Laos) ha presentato domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII dello stesso.
- (2) Un gruppo di lavoro sull'adesione della RDP del Laos è stato istituito il 19 febbraio 1998 con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la RDP del Laos e per tutti i membri dell'OMC.
- (3) La Commissione, a nome dell'Unione, ha negoziato una vasta serie di impegni da parte della RDP del Laos in materia di apertura del mercato che rispondono alle richieste dell'Unione e sono in linea con il livello di sviluppo della RDP del Laos.
- (4) Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della RDP del Laos all'OMC.
- (5) L'adesione all'OMC dovrebbe dare un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato nella RDP del Laos.
- (6) È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.

- (7) A norma dell'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC, le condizioni di adesione devono essere concordate tra il membro aderente e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla Conferenza dei ministri dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo che istituisce l'OMC stabilisce che negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.
- (8) Occorre quindi definire la posizione che l'Unione deve adottare in seno al Consiglio generale dell'OMC in merito all'adesione della RDP del Laos all'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica democratica popolare del Laos all'OMC è favorevole all'adesione stessa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
